

ALLEGATO

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
	PAG.	
ALMIRANTE: Condanna del tenente Giacinto Magnati. (8431)	39353	
BALDASSARI: Rimpatrio del lavoratore Parcelli Giovanni di Giuseppe da Lucca (8260)	39353	
BELLONI: Licenza per l'acquisto e la vendita delle « olive ». (8169)	39354	
BETTINOTTI: Provvidenze in favore di categorie industriali, commerciali e artigiane colpite da calamità. (8170)	39354	
BOIDI: Dichiarazione fiscale dei redditi. (7218)	39355	
CAPALOZZA: Incidenti durante la proiezione del film « Achtung Banditi ». (8476)	39355	
CAPALOZZA: Interpretazioni delle leggi 9 agosto 1948, n. 1078, 23 maggio 1950, n. 253, e 23 maggio 1951, n. 357, in materia di sfratto. (8479)	39356	
CAPALOZZA E BORIONI: Comportamento di un funzionario della procura generale presso la Corte d'appello di Venezia in occasione di un dibattimento processuale. (8489)	39356	
CASALINUOVO: Riammissione nei ruoli di provenienza degli insegnanti di educazione fisica. (8434)	39356	
CAVALLARI: Assegni familiari a favore dei lavoratori italiani emigrati in Francia. (8199)	39357	
CAVALLOTTI: Epidemia di meningite cerebro-spinale nella caserma della « Cecchignola » (Roma). (8045)	39357	
CECCHERINI: Esonero delle cooperative costituite e riconosciute dall'aumento delle tariffe dell'energia elettrica. (8274)	39357	
CLOCCHIATTI: Provvidenze per gli agricoltori della provincia di Piacenza colpiti dalla grandine. (8496)	39358	
COLITTO: Strada di allacciamento in frazione Vuotto di Forlì del Sannio (Campobasso). (7567)	39358	
COLITTO: Ripristino dei benefici di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 6 gennaio 1942, n. 27, ai dipendenti degli uffici tasse e imposte indirette sugli affari. (7682)	39358	
COLITTO: Beni dello Stato in agro di Pozzilli (Campobasso). (7795)	39359	
COLITTO: Estensione al comune di Castel del Giudice (Campobasso) dei benefici concessi ai comuni rivieraschi. (8113)	39359	
COLITTO: Estensione al Molise dell'attività dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria, in Puglia e Lucania. (8114)	39360	
COLITTO: Bonifica della contrada Bosco in comune di Rocchetta al Volturno (Campobasso). (8151)	39360	
COLITTO: Ripristino dell'Ufficio del registro nel comune di Castel San Vincenzo (Campobasso). (8156)	39361	
COLITTO: Concessione di pascolo nella tenuta demaniale di Montedimezzo, zona Fendozzo (Campobasso). (8217)	39361	
COLITTO: Abrogazione di disposizioni in materia di molitura del grano, panificazione e pastificazione. (8291)	39361	
COLITTO: Strade campestri del comune di Torella del Sannio (Campobasso). (8340)	39361	
COLITTO: Premio ai benemeriti artigiani partecipanti all'esposizione di Agnone (Campobasso). (8342)	39362	
COLITTO: Risarcimento ai proprietari di fienili distrutti da eventi bellici. (8375)	39362	
COLITTO: Mutuo al comune di Cercepicola (Campobasso). (8394)	39362	
COPPA EZIO: Mancata applicazione delle istruzioni relative alla dichiarazione unica annuale dei redditi da parte dell'ufficio distrettuale delle imposte di Napoli. (7637)	39363	
D'AMBROSIO: Riconoscimento del servizio prestato dai maestri nelle scuole sussidiarie, (già orale). (3545)	39363	
DI MAURO e DI VITTORIO: Condizioni di lavoro alle operaie della manifattura tabacchi di Catania. (8101)	39364	
FODERARO: Unificazione delle tariffe elettriche. (8329)	39364	
GORINI: Danni derivanti all'agricoltura dall'industria metanifera e ricerche petrolifere, (già orale). (3546)	39365	
GUARIENTO: Estensione di benefici agli ufficiali reduci dalla guerra 1940-45. (8235)	39365	

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1952

	PAG.
MARABINI: Acquedotto del comune di Casalfumanese (Bologna). (8402)	39366
MARZAROTTO: Beni di cittadini italiani in Jugoslavia. (8357)	39366
NOTARIANNI: Vendita della carne in scatola. (8331)	39367
PALAZZOLO: Museo nazionale di Palermo, (già orale). (3555)	39368
PINO: Strada di allacciamento nei comuni di San Basilio e Novara di Sicilia (Messina). (7686)	39368
PINO: Assegni straordinari di previdenza al signor Munafò Carmelo fu Francesco da Barcellona Pozzo di Gotto (Messina). (8383)	39368
PINO: Trattamento degli operai addetti ai lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Messina-Palermo. (8384)	39369
SALA: Lavori pubblici nel comune di Altofante (Palermo). (7203)	39370
SANSONE: Consiglieri di Stato distaccati presso i dicasteri. (7294)	39371
TROISI: Ripristino nelle scuole medie di cattedre di lingua tedesca. (7800)	39371

AIMIRANTE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se non intenda intervenire a favore del tenente Giacinto Magnati, recluso nella casa di pena perché condannato da un tribunale militare inglese nel 1947 ». (8431).

RISPOSTA. — « Mi pregio comunicare che Giacinto Magnati venne, per prima, condannato alla pena di 10 anni di reclusione con sentenza 2 maggio 1947 della Corte marziale britannica di Padova come responsabile di concorso nelle sevizie in danno del sergente della R.A.F. Arthur Banks, prigioniero di guerra britannico. Il Magnati venne sottoposto in seguito a procedimento penale da parte di varie autorità giudiziarie italiane, riportando in definitiva la condanna alla reclusione per anni 23, con il condono di anni 16 e mesi 4, per i reati di collaborazionismo e di omicidio, inflittagli dalla Corte di assise di appello di Perugia, in sede di rinvio, con sentenza del 24 aprile 1952. Nella stessa udienza il pubblico ministero ordinò la scarcerazione del condannato, il quale essendo stato arrestato il 4 giugno 1945 aveva già interamente espiata la pena residua di anni 6 e mesi 8 di reclusione. Tuttavia il Magnati è stato trattenuto in carcere per espiarvi la pena di 10 anni come sopra inflittagli dalla Corte marziale britannica. Sulla questione che po-

trebbe porsi, ai sensi dell'articolo 271 del Codice di procedura penale, e cioè se la esecuzione della pena inflitta dalla sentenza di condanna dell'autorità militare alleata doveva o meno precedere la esecuzione di quella irrogata dall'autorità giudiziaria italiana — attese le diverse conseguenze giuridiche che dall'una o dall'altra soluzione possono derivare — dovrà pronunciarsi la competente autorità giudiziaria italiana. Alla medesimo spetta altresì di decidere sulla legittimità della detenzione dello stesso Magnati per la pena inflittagli dalla Corte alleata. L'intervento di questo Ministero in ordine alla detenzione del Magnati, auspicato, potrebbe verificarsi soltanto nel promuovere un eventuale provvedimento di grazia; ma è chiaro che questo provvedimento non potrebbe che essere subordinato alla risoluzione della anzidetta questione da parte dell'autorità giudiziaria, e cioè alla precisa determinazione giuridica della posizione del condannato ».

Il Ministro: ZOLI.

BALDASSARI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per conoscere le ragioni per le quali il lavoratore Baccelli Giovanni di Giuseppe da Lucca, ricoverato, da quattro anni, presso il Sanatorium psychiatrique da Henri Chapelle, Chateau de Ruiff (Belgio) non è stato ancora rimpatriato per essere ricoverato nel manicomio provinciale di Lucca, nonostante le reiterate domande presentate a tal uopo dal padre. L'interrogante chiede inoltre se e come le nostre autorità consolari possono tutelare, sotto l'aspetto assistenziale ed economico, i diritti del suddetto nostro connazionale, il quale fu avviato al lavoro nel Belgio, come minatore, nel dicembre 1946, tramite l'Ufficio provinciale del lavoro di Lucca ». (8260).

RISPOSTA. — « Il rimpatrio del Baccelli, precedentemente ricoverato all'Ospedale psichiatrico « Henri Chapelle », Chateau de Ruiff (Belgio) è avvenuto il 30 aprile 1952 e lo stesso giorno il predetto lavoratore è stato internato all'Ospedale psichiatrico di Como, dove trovava tuttora in attesa di essere trasferito all'Ospedale psichiatrico di Pregioniaia (Lucca). Per quanto riguarda la tutela, sotto l'aspetto assistenziale ed economico, dei diritti del Baccelli un accordo è intervenuto fra l'Istituto regionale delle assicurazioni malattie e il « Fondo Nazionale d'Assurance Maladie-Invalidité » per il riconoscimento delle indennità assicurative riferentisi a tutto il periodo della malattia del Baccelli. Quest'ultimo è sta-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1952

to riconosciuto invalido sino alla data del 31 ottobre 1954 con una indennità, da parte della mutua, del 20 per cento sulla remunerazione base della sua categoria. L'accordo tra l'I.N.A.M. e il P.N.A.M.I. è stato raggiunto in seguito al vivo interessamento, in tal senso, svolto dal Consolato d'Italia a Bruxelles ».

Il Sottosegretario di Stato: DOMINÈDÒ.

BELLONI. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste.* — « Per sapere se le amministrazioni comunali specialmente in Calabria siano autorizzate a rilasciare licenze di acquisto e di vendita di olive a chiunque ne faccia richiesta. In caso affermativo l'interrogante chiede di sapere se il Governo intenda mantenere simile autorizzazione che, se interessa le amministrazioni comunali per la riscossione della tassa relativa, purtroppo incoraggia alla speculazione improvvisati acquirenti, spesso incettatori ». (8169).

RISPOSTA. — « La questione formante oggetto dell'interrogazione sopra trascritta avrebbe bisogno di essere meglio chiarita allo scopo di stabilire con esattezza l'attività che l'onorevole interrogante, chiede sia disciplinata per evitare le speculazioni che si verificherebbero, specie nelle province della Calabria, in fatto di compra vendita delle olive. È da avvertire che, per effetto del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, e della legge 5 febbraio 1934, n. 327, che regolano la vendita al pubblico in sede stabile ed in forma girovaga, rientra nella competenza delle autorità comunali di rilasciare, sentite le apposite commissioni, le licenze per la compra-vendita al pubblico, tenendo conto delle concessioni già disposte nonché delle esigenze del consumo. Contro il rilascio di dette licenze, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, è ammesso ricorso, anche da parte di terzi controinteressati, rispettivamente alla Giunta provinciale amministrativa ed al prefetto. Si assicura, comunque, l'onorevole interrogante che il Governo non ha impartito alcuna disposizione circa la compravendita delle olive, e che non esiste allo stato attuale, alcun vincolo che limiti la libera commerciabilità delle olive stesse ».

Il Ministro dell'industria e del commercio: CAMPILLI.

BETTINOTTI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere se non ritenga opportuno, in base ad elementari principi di equità e giu-

stizia, estendere anche alla zona di Levanto (La Spezia), colpita dalla disastrosa alluvione dell'ottobre 1948, le agevolazioni di carattere finanziario alle categorie industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità concesse ad altre zone a partire dal settembre 1949 ». (8170).

RISPOSTA. — « Con la legge 21 agosto 1949, n. 638, di cui avrebbero potuto beneficiare anche le imprese industriali danneggiate della zona di Levanto, il Ministro del tesoro è stato, autorizzato a concedere ad istituti di credito, la garanzia sussidiaria dello Stato, entro i limiti del 70 per cento delle perdite accertate, fino ad un ammontare complessivo di un miliardo di lire, per anticipazioni da concedere alle imprese industriali per la riattivazione o ricostruzione dei loro impianti danneggiati o distrutti da pubbliche calamità. Tali anticipazioni avrebbero potuto essere assistite dal concorso statale nel pagamento degli interessati, per non oltre quattro anni e nella misura massima del 2 per cento. Con la legge 13 febbraio 1952, n. 50, tali provvidenze per le calamità verificatesi a partire dall'entrata in vigore della cennata legge 21 agosto 1949, n. 638 (*Gazzetta ufficiale* 20 settembre 1949, n. 216), sono state estese alle imprese commerciali ed a quelle artigiane, con le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) estensione delle agevolazioni anche per la ricostituzione delle normali scorte di esercizio;

b) aumento del limite di garanzia sussidiaria complessiva dello Stato da uno a cinque miliardi e di quello della garanzia sussidiaria su ciascuna anticipazione dal 70 all'80 per cento;

c) anticipo da parte dello Stato agli istituti ed aziende di credito menzionati nella legge in parola di 5 miliardi di lire, per la concessione delle cennate anticipazioni, da accordarsi ad un tasso non superiore al 3 per cento;

d) aumento dal 2 al 3 per cento del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi; concessione di un contributo fino al 20 per cento della spesa alle imprese che provvedono con propri mezzi al ripristino degli impianti ed alla ricostituzione delle normali scorte di esercizio;

e) facoltà all'intendente di finanza di autorizzare, fin dall'inizio ed entro il limite di 25 milioni di lire, la forma del prestito consolidato per le anticipazioni non destinate alla ricostituzione delle scorte (per queste ultime, i finanziamenti non possono, in ogni

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1952

caso, superare i quattro anni). Ove l'operazione eccedesse tale importo, l'anticipazione verrebbe concessa, su proposta dell'intendente, da questo Ministero di concerto con quello per l'industria ed il commercio;

f) concessione a favore delle piccole imprese industriali, commerciali ed artigiane, il cui danno accertato non superi le lire 200 mila di un contributo fino al 90 per cento del danno accertato. È stato necessario estendere eccezionalmente l'applicazione delle norme di cui alla legge 13 febbraio 1952, n. 50, alle calamità verificatesi a partire dall'entrata in vigore della ripetuta legge 21 agosto 1949, n. 638, in quanto, esauriti i mezzi finanziari previsti da quest'ultima nella sua prima applicazione, non si era avuto modo di intervenire adeguatamente in favore dei danneggiati dalle alluvioni verificatesi a partire dalla data ora cennata. Ciò stante, non si ritiene di prendere iniziative nel senso suggerito dall'onorevole interrogante ».

Il Ministro ad interim: PELLA.

BOIDI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se in vista della seconda dichiarazione fiscale dei redditi, che dovrà essere fatta entro il 31 marzo 1952, e in considerazione che questa sarà sottoposta, a quanto pare, ad opportuni controlli da parte degli uffici delle imposte, per l'accertamento delle eventuali infrazioni o evasioni, non ritenga opportuno eliminare la grave sperequazione ed ingiusta diversità di trattamento fra i possessori di redditi di lavoro di carattere incerto e variabile della categoria C-1 (professionisti, artigiani, piccoli industriali e commercianti) e i possessori di redditi di lavoro di carattere fisso della categoria C-2 (impiegati, operai, ecc.). Infatti questi ultimi (fra i quali si annoverano anche i dirigenti delle grandi imprese e gli amministratori delegati delle società anonime) pagano a titolo di ricchezza mobile e addizionale un tasso del 4,04 per cento sulla parte di stipendio che eccede le 240 mila lire annue e un tasso dell'8,08 per cento sulla parte di stipendio che eccede le 960 mila lire annue, fermo restando il tasso ridotto per le prime 720 mila lire imponibili; successivamente pagano l'imposta di famiglia su un reddito ridotto fittiziamente alla metà e sul netto, ancora, la imposta complementare, di cui una parte (1,50 per cento) è stata trattenuta alla fonte. I possessori di redditi di categoria C-1 (professionisti, i quali godono dei benefici della stabilità, della continuità e della pensione e pertanto non dovreb-

bero essere sottoposti ad un trattamento fiscale più oneroso di quello a cui sono sottoposti i possessori di redditi di lavoro di carattere fisso) pagano invece l'imposta di ricchezza mobile al tasso del 12 per cento, l'imposta comune sulle industrie, arti e professioni del 2,40 per cento, l'addizionale per l'E.C.A. e alluvionati in ragione dell'1 per cento dell'imposta, l'aggio esattoriale che in certi comuni supera il 10 per cento e che non è quasi mai al di sotto del 5 per cento; in tutto finiscono col pagare il 16,55 per cento sulla parte di reddito che eccede le lire 240 mila; pagano poi sull'intero ammontare l'imposta di famiglia e poi l'imposta complementare ». (7218).

RISPOSTA. — « La questione concernente la riduzione dell'aliquota erariale da applicarsi ai redditi mobiliari di categoria C-1 è stata risolta, come è noto all'onorevole interrogante, con la legge 21 maggio 1952, n. 477. Per effetto di tale provvedimento, i possessori dei redditi di cui trattasi beneficeranno, a decorrere dal 1° luglio 1952, di una notevole diminuzione del carico fiscale, essendo i redditi di categoria C-1 assoggettati all'imposta di ricchezza mobile con le medesime aliquote previste per i redditi di categoria C-2 ».

Il Ministro: VANONI.

CAPALOZZA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere quali provvedimenti siano stati presi contro lo sparuto gruppetto di « nostalgici », che, offendendo i sentimenti di fierezza e i ricordi di dolore della enorme maggioranza del popolo italiano, ha tentato di disturbare, nel gennaio 1952, la proiezione, in due sale di Roma del film « Achtung, banditi! » che onora l'arte cinematografica nazionale ed esalta le glorie della Resistenza; e se risponda al vero che, col pretesto della azione di disturbo, evidentemente preordinata allo scopo, abbiano intenzione di provocare il divieto dell'ultima programmazione del film stesso ». (8476).

RISPOSTA. — « Non risulta che alcuna azione sia stata intrapresa per ottenere la revoca del nulla osta di proiezione del film « Achtung, banditi! ». La sera del 12 gennaio 1952 si ebbero manifestazioni di protesta e anche di violenza da parte di gruppi di giovani, nei cinematografi « Metropolitan » e « Barberini » ove detto film veniva proiettato. La forza pubblica, prontamente intervenuta, a tutela della libertà dello spettacolo, proce-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1952

deva al fermo di diciannove individui, che furono prontamente deferiti all'autorità giudiziaria ».

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio: ANDREOTTI.

CAPALOZZA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere — in relazione alla risposta in data 18 dicembre 1951 all'interrogazione annunciata l'11 dicembre 1951 — come sia possibile ammettere che in sede interpretativa la dilazione massima di un anno prevista dalla legge 23 maggio 1951, n. 357, possa comprendere quella di sei mesi di cui alla legge 9 agosto 1948, n. 1078, e dell'articolo 34, terzo comma, della legge 23 maggio 1950, n. 253, quando quasi tutta la discussione e la elaborazione della ridetta legge 23 maggio 1951, n. 357, nei due rami del Parlamento hanno riguardato proprio il dissenso e l'alternativa sul termine di sei mesi o di un anno ». (8479).

RISPOSTA. — « Mi pregio comunicare che nella risposta scritta data il 18 dicembre 1951 alla interrogazione dell'11 detto mese, mi limitai a far presente che sulla disposizione della legge 23 maggio 1951, n. 357, che prevede una ulteriore proroga dello sfratto, non può essere data una interpretazione in sede amministrativa da questo Ministero, poiché ogni controversia che può sorgere riguardo a tale interpretazione rientra nella specifica competenza dell'autorità giudiziaria. La lettera della legge può dare luogo alla eventualità di diverse interpretazioni e questo è precisamente il punto che va risolto dall'organo giudiziario, qualora tra le parti interessate sorga contestazione. È appena di avvertire poi che per individuare quale sia la interpretazione esatta occorre risalire anche alla ratio informativa della norma ed in questa operazione potranno essere tenuti in conto i lavori preparatori, come del resto ogni altro elemento logico, storico o sistematico influente sulla determinazione della ratio medesima ».

Il Ministro: ZOLI.

CAPALOZZA E BORIONI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere come qualifica l'iniziativa di un funzionario della procura generale presso la Corte di appello di Venezia, ufficio requirente nell'istruttoria formale del processo Porzus — rinviato per legittima suspicione a Brescia — il quale, in occasione della ripresa della fase dibattimentale del processo stesso, ha sollecitato un noto settimanale a rotocalco a revocare i luttuosi

fatti secondo l'impostazione unilaterale dell'accusa; iniziativa questa che tende ad impressionare nel senso voluto la pubblica opinione e ad influenzare gli assessori e suona offesa al riserbo che ogni addetto all'amministrazione della giustizia ha il dovere di imporsi, specie in circostanze così delicate ». (8489).

RISPOSTA. — « Mi pregio comunicare che da accertamenti disposti è risultato che effettivamente il Segretario della procura generale di Venezia Valentino Tolazzi inviò, su carta intestata alla detta procura, la lettera pubblicata dal settimanale *Epoca* del 17 febbraio 1951 a pagina 7 del numero 19, con la quale si invitava la direzione del cennato periodico a ricordare il sacrificio degli eroi del gruppo « Bolla », vittime dell'eccidio di Porzus, di cui ricorreva in quei giorni l'anniversario. È rimasta esclusa però ogni collaborazione del Tolazzi alla redazione dell'articolo firmato con la sigla « R », che di seguito alla lettera di cui sopra fu pubblicato sotto il titolo « L'Infamia di Porzus ». Per quanto dal contenuto della lettera non sia emerso alcunché di riprovevole e pur tenuto conto che un fratello del Tolazzi, appartenne ad una formazione partigiana dipendente dal comandante Bolla, venne ucciso nel settembre 1944 in conflitto con i tedeschi, non può non censurarsi il comportamento dell'anzidetto funzionario per avere egli usato carta dell'Ufficio per corrispondenza estranea al servizio, allo scopo, inoltre, di trattare un argomento di natura politica costituente oggetto di istruttoria penale che era in corso presso l'autorità giudiziaria del luogo ove il Tolazzi esercitava la sua attività. Per tale abuso non si è mancato di richiamare severamente il Tolazzi ad una più scrupolosa osservanza di suoi doveri di ufficio ».

Il Ministro: ZOLI.

CASALINUOVO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se e quando verrà emanato l'atteso provvedimento di legge per la riammissione nei ruoli di provenienza degli insegnanti di educazione fisica, che furono collocati a riposo a 55 anni. (8434).

RISPOSTA. — « La questione relativa alla riammissione nei ruoli degli insegnanti di educazione fisica, che ne furono estromessi dal regime fascista, fu sottoposta all'esame di una commissione interministeriale che fra qualche giorno, ultimati i propri lavori — che si presentarono complessi a cagione della diversità delle situazioni e della rilevanza

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1952

delle soluzioni da adottare — sottoporrà allo scrivente un apposito schema di disegno di legge. Detto schema dovrà poi essere sottoposto all'esame del Consiglio dei ministri ai fini della autorizzazione alla sua presentazione al Parlamento ».

Il Ministro: SEGNI.

CAVALLARI. — *Al Ministro per gli affari esteri.* — « Per conoscere quali iniziative intenda adottare il Governo per modificare o, quanto meno, ottenere un rinvio dell'applicazione delle norme riguardanti gli assegni familiari a favore dei lavoratori italiani emigrati in Francia contenute nell'accordo del 15 giugno 1951. Poiché, infatti, ai sensi dell'accordo predetto, ai lavoratori italiani in Francia che non abbiano provveduto a farsi raggiungere dalle proprie famiglie verrà soppressa, con il 30 giugno 1952, la corresponsione degli assegni familiari, si impone, ad avviso dell'interrogante, l'adozione delle misure sopra indicate, in considerazione della grave e ben nota penuria di alloggi e della instabilità di impiego che, almeno fino ad ora, non hanno consentito ai nostri lavoratori di trasferire le proprie famiglie in Francia ». (8199).

RISPOSTA. — « Il Governo italiano non ha mancato di interessarsi tempestivamente per una ulteriore congrua proroga dei termini contenuti nell'Accordo amministrativo concluso a Parigi il 15 giugno 1951 tra l'Italia e la Francia relativamente alla trasferibilità in Italia degli assegni familiari spettanti ai nostri lavoratori emigrati in Francia e può ora assicurare che da parte del Governo francese è stato confermato che la concessione di tale trasferibilità verrà ancora mantenuta oltre il 30 giugno 1952, anche per quei lavoratori che a tale data avranno già maturato i diciotto mesi precedentemente previsti. A mezzo di intese che dovranno intervenire nei prossimi giorni tra i competenti organi dei due Governi, verranno fissati i termini della nuova proroga ».

Il Sottosegretario di Stato: DOMINÈD.

CAVALLOTTI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere:

a) se sono fondate le notizie dello scoppio di una epidemia di meningite cerebro-spinale nella caserma di scuola di motorizzazione di Cecchignola;

b) la vastità della epidemia, dato lo stato di turbamento nel quale si trovano i familiari dei militari tutti;

c) quali misure preventive e profilattiche siano state prese, quando e in quale entità ». (8045).

RISPOSTA. — « Presso la Scuola motorizzazione della Cecchignola si sono verificati, dal 14 al 30 aprile 1952, sei casi di meningite cerebro-spinale. L'andamento della malattia non è stato epidemico, ma ha presentato carattere di sporadicità, appartenendo i colpiti a quattro differenti reparti. Appena accertati i primi casi della malattia vennero subito adottate le più rigorose misure profilattiche e cioè: immediato ricovero dei colpiti nell'ospedale militare del Celio, ricerca dei portatori sani (risultati in numero di 9) e loro isolamento nello stesso ospedale militare del Celio, osservazione sanitaria con carattere di contumacia di tutti i militari dei reparti che ebbero maggiore contatto con i colpiti, dislocazione di un reparto dell'VIII sezione disinfezione alla Cecchignola per l'attuazione delle operazioni di disinfezione necessarie. Dei sei militari ammalatisi è deceduto il soldato Valverde Antonio, gli altri cinque sono guariti. L'episodio verificatosi alla Cecchignola deve ormai ritenersi esaurito, in quanto il periodo normale d'incubazione della malattia (2-10 giorni) è già trascorso dall'ultimo caso. Si soggiunge che l'infezione non ha destato — salvo il doloroso caso di morte anzidetto — serie preoccupazioni data la sua sporadicità e le complete misure profilattiche prese tempestivamente ».

Il Ministro: PACCIARDI.

CECCHERINI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Se non ravveda l'opportunità di esonerare da un ventilato aumento dell'energia elettrica le cooperative regolarmente costituite e riconosciute che già acquistano energia, per potenze non superiori al migliaio di chilowattore, destinata alla distribuzione ai privati per scopi domestici e per botteghe artigiane ». (8274).

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione sopra trascritta, si fa presente all'onorevole interrogante che la commissione centrale dei prezzi ha in corso di esame il problema della unificazione delle tariffe elettriche su base nazionale per forniture fino a 30 chilowattore di potenza. Tale esame viene effettuato su analoghe direttive impartite dal comitato interministeriale dei prezzi, recentemente confermate in un voto espresso dalla X Commissione (Industria) della Camera dei deputati. In tale sede, verrà tenuta nella dovuta consi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1952

derazione la proposta formulata dall'onorevole interrogante in ordine all'esonero delle cooperative, regolarmente costituite e riconosciute e che si trovino nelle indicate condizioni, da un eventuale aumento delle tariffe dell'energia elettrica ».

Il Ministro: CAMPILLI.

GLOCCHIATTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se è al corrente delle ripetute e violente grandinate che hanno colpito vari comuni della provincia di Piacenza danneggiando fortemente i raccolti, e quali providenze intenda prendere a favore degli agricoltori e partecipanti danneggiati. Se non ritenga giunto il tempo di provvedere ad installazioni all'uopo tecnicamente preparate onde poter combattere, con l'ausilio della scienza, tali gravi calamità che ripetutamente si verificano a danno dei ceti contadini ». (8496).

RISPOSTA. — « Questo Ministero, pur rendendosi conto della situazione di disagio nella quale sono venute a trovarsi le aziende agricole della provincia di Piacenza danneggiate dalla grandine, non ha la possibilità di intervenire, in quanto, com'è noto, nel suo bilancio non esistono stanziamenti ordinari che consentano l'attuazione di providenze a favore delle aziende stesse. In ordine alla segnalata opportunità di prevenire e di combattere tale calamità si ritiene far presente che la difesa contro la grandine con il sistema dei razzi è tuttora nella fase sperimentale e che i risultati finora ottenuti non consentono di fare affermazioni definitive sulla efficacia di questo mezzo di difesa anche perché la sperimentazione non ha potuto essere condotta fino a questo momento, né in Italia, né all'estero, con mezzi ed in base a dati rigorosamente scientifici. Questo Ministero, al fine di poter risalire all'origine ancora ignota della formazione e dello sviluppo della meteora e di conoscere l'effetto dei razzi sulle nubi grandinogene, ha fornito i centri di sperimentazione dei più moderni strumenti di rilevazione meteorologica (radar, radio, sonde). Tali mezzi di indagine entreranno in funzione nella campagna antigrandine in corso. Si deve, tuttavia, far presente che per poter giungere a risultati attendibili, la sperimentazione dovrà svolgersi ancora per qualche anno e non è da escludere che l'attuale sistema di difesa possa subire sensibili modifiche. È sperabile — ed è ciò che si attende questo Ministero dagli esperimenti condotti

con nuovi ritrovati scientifici — che la lotta contro la grandine a non lunga scadenza si avvii a definitiva soluzione ».

Il Ministro: FANFANI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione della strada di allacciamento al centro della frazione Vuotto di Forlì del Sannio (Campobasso) ». (7567).

RISPOSTA. — « Si risponde alla interrogazione per conto del Ministro dei lavori pubblici. La costruzione della strada di allacciamento della frazione Vuotto di Forlì del Sannio (Campobasso) al capoluogo del comune è prevista nel piano delle opere stradali da attuarsi dalla Cassa per il Mezzogiorno. La redazione del relativo progetto fu affidata dalla amministrazione provinciale, concessionaria della Cassa, all'ingegnere Acciario Rolando di Portocannone sin dal luglio 1951. Non avendo detto professionista ottemperato all'incarico, veniva esonerato dalla stessa amministrazione provinciale, nel dicembre 1951 e sostituito con l'ingegnere Cremonese Vittorio di Montenero di Bisaccia nel gennaio 1952. La Cassa per il Mezzogiorno ha provveduto a sollecitare la detta progettazione all'amministrazione provinciale interessata ».

Il Ministro: CAMPILLI.

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno, aderendo ai voti del Sindacato nazionale dipendenti tasse e imposte indirette sugli affari, presentare al Parlamento un disegno di legge, col quale si disponda il ripristino dei benefici a detti dipendenti concessi con l'articolo 3 del regio decreto-legge 6 gennaio 1952, n. 27, in virtù del quale i vincitori dei concorsi riservati avrebbero dovuto essere intercalati nella graduatoria del concorso originario bandito con decreto ministeriale del 15 ottobre 1940, e col quale si provveda alla estensione, per i soli combattenti e parificati, dei benefici di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 6 gennaio 1942, n. 27, relativo all'esonero dagli esami per il passaggio ai gradi VIII, IX e XI dei gruppi A, B e C ». (7682).

RISPOSTA. — « Per effetto dell'articolo 3 del regio decreto-legge 6 gennaio 1942, n. 27, i vincitori dei concorsi riservati, a favore di coloro che si trovavano sotto le armi, avrebbero dovuto essere collocati in ruolo intercalandosi, in relazione alla votazione conseguita, con i vincitori dei concorsi originari.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1952

Detta disposizione, della quale fa cenno l'onorevole interrogante, venne completamente modificata con l'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, il quale, restringendo la portata dell'articolo 3 succitato, dispose che potevano essere intercalati nella graduatoria del concorso originario non tutti indiscriminatamente i vincitori dei concorsi riservati, ma soltanto coloro i quali, avendo superato le prove scritte nel concorso originario, venivano ammessi a sostenere la prova orale in quello riservato che all'originario si collegava, conseguendo una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario. È da rilevare che la disposizione preferenziale dell'articolo 3 del regio decreto-legge 6 gennaio 1942, n. 27, appariva priva di valido fondamento giacché la protezione, dovuta a coloro che per motivi bellici non avevano potuto partecipare ai concorsi, non poteva ragionevolmente essere spinta fino al punto di consentire una interpolazione fra i vincitori di diversi concorsi con conseguente retroattività di nomina, sul semplice presupposto — assolutamente ipotetico — che i vincitori del concorso riservato avrebbero ugualmente vinto, e con la stessa votazione, quello originario, se vi avessero partecipato. La limitazione è stata quindi suggerita da motivi di equità, concedendo il beneficio entro quei limiti nei quali è lecito presumere che se gli interessati avessero sostenuto gli esami orali avrebbero potuto essere dichiarati vincitori del concorso originario. Le stesse considerazioni valgono anche per i concorsi per titoli, ove assai più laboriosa da un lato, e assai meno selettiva dall'altro, riesce la scelta dei vincitori. Non si vede pertanto come a distanza di tempo, e con i concorsi riservati già tutti espletati, si possa ripristinare una disposizione che già apparve a suo tempo inopportuna e sarebbe oggi anche iniqua nei confronti di coloro che affrontarono tempestivamente le prove del concorso originario, affidando la propria sorte alle consapevoli possibilità individuali, senza beneficio di norme che, come quella in esame, mal si conciliano con i severi criteri che sono a base del reclutamento e dello sviluppo di carriera del personale statale. La disposizione poi di cui all'articolo 8 dello stesso regio decreto-legge 6 gennaio 1942, n. 27, che prevedeva la promozione per merito comparativo, e quindi senza esami, ai gradi VIII di gruppo A, IX di gruppo B ed XI di gruppo C, è già da tempo scaduta, dopo diverse proroghe, susseguitesi di anno in anno, dalla data di cessazione dello stato di guerra al

31 dicembre 1951. Trattasi, com'è noto, di una disposizione di carattere contingente, che non è possibile ripristinare, sia pure circoscrivendola ai funzionari ed impiegati provvisti del titolo di combattente o di titolo equipollente, senza arrecare grave nocimento all'efficienza dei servizi della pubblica amministrazione ».

Il Ministro: VANONI.

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se rientra nel complesso dei beni appartenenti allo Stato il terreno incolto e sassoso, esteso ettari 6,47, sito in agro di Pozzilli (Campobasso) in contrada Ginestre, confinante con beni degli eredi Fiore, via Stregone e via Comunale, pur essendo da antico tempo accatastato in testa al comune di Pozzilli ». (7795).

RISPOSTA. — « Il terreno in agro di Pozzilli, contrada delle Ginestre, di natura incolto, della estensione di ettari 6.44.00 confinante con i beni degli eredi Fiore, via Stregoni e via Comunale, fa parte del complesso dei beni patrimoniali dello Stato. Detto terreno, che costituiva l'alveo del torrente « Rava » abbandonato a seguito di opere di bonifica, fu, ai sensi dell'articolo 947 del Codice civile assunto regolarmente nella consistenza della proprietà immobiliare ed accatastato al Demanio alla partita n. 4555 del catasto terreni del comune di Pozzilli. A favore di detto comune figura invece accatastato alla partita n. 191, nella stessa contrada delle Ginestre ed a breve distanza dal terreno di proprietà del Demanio dello Stato, un altro terreno, la cui originaria superficie di ettari 4.43.40 è attualmente ridotta ad ettari 1.72.85 a seguito di discarichi per vendite effettuate dallo stesso comune proprietario ».

Il Ministro: VANONI.

COLITTO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio e dell'interno.* — « Per conoscere le ragioni, per le quali il comune di Castel del Giudice (Campobasso), nel cui territorio, attraversato per circa sei chilometri dal fiume Sangro, dovrà essere costruito il grande bacino di raccolta, che dovrà alimentare le centrali elettriche di Villa Santa Maria, sia stato escluso dai benefici, che la società concessionaria della derivazione è tenuta a dare ai comuni rivieraschi, ed in qual modo intendano intervenire, perché le giuste aspettative di detto comune, pur tanto provato dalla guerra, siano pienamente soddisfatte ». (8113).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1952

RISPOSTA. — « Il Consorzio idroelettrico del Sangro (costituito tra le società « Terni » e « Meridionale di elettricità ») ha in corso di costruzione alcuni importanti opere per la utilizzazione del fiume Sangro (4° salto) costituite principalmente dal serbatoio di Barrea e dalla centrale in caverna di Villa Santa Maria. La derivazione di acqua venne concessa al predetto consorzio con decreto presidenziale 16 settembre 1951 ed il comune di Castel del Giudice (Campobasso) non venne a suo tempo compreso fra quelli rivieraschi della derivazione, perché il suo territorio risulta, in base agli atti di progetto, a monte della presa della derivazione medesima. E, infatti, noto che la qualifica di rivierasco di grandi derivazioni di acqua a scopo di produzione di energia elettrica viene attribuita per legge a quei comuni il cui territorio è interessato dal tratto del fiume compreso tra il punto dove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione. Comunque, se per errori planimetrici o a seguito di spostamenti eseguiti nel corso della costruzione degli impianti dovesse risultare che una piccola parte del territorio del comune in questione è interessato dalla derivazione, nulla vieta che dopo gli accertamenti del caso anche detto comune possa essere compreso fra quelli rivieraschi. Si ritiene far presente in proposito che il Ministero dell'interno ha interessato la prefettura di Chieti a svolgere opportuni interventi presso quell'ufficio del Genio civile, competente in materia, ai fini della inclusione del comune interessato fra quelli rivieraschi ».

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FANFANI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno estendere al Molise l'attività dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, istituito con decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, e che venne in seguito incaricato di applicare al Molise la nota legge stralcio, in modo che almeno possa, relativamente ai terreni contemplati da tale ultima legge ad ai residui, essere affrontato e risolto il problema dell'approvvigionamento idrico ». (8114).

RISPOSTA. — « Com'è noto, il Molise rientra tra i territori su cui si esplica l'attività della Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 646. I lavori di bonifica e d'irrigazione dei terreni, i cui programmi

esecutivi sono già in corso con il finanziamento di questo Ministero e della Cassa per il Mezzogiorno, sono eseguiti in gestione diretta dal Genio civile ed in concessione a cura dei Consorzi di bonifica della piana di Venafro, destra Trigno e del basso Biferno, nei rispettivi comprensori. Trattasi di un'attività cospicua che tende a realizzare la sistemazione idraulica e ad assicurare con la irrigazione la più alta produttività. Si fa rilevare inoltre che la Cassa per il Mezzogiorno ha incluso nei suoi programmi anche la spesa per la provvista di acqua potabile per le popolazioni del Molise. Infatti è stata già iniziata l'esecuzione di tre acquedotti che interessano ben 113 comuni e 385 mila abitanti:

a) ramo sinistro e destro del Molise che si congiungerà con il grande acquedotto campano (importo presunto delle opere, lire 12.620.000);

b) bassa Carinese (importo presunto delle opere, lire 750.000.000);

c) le campate importo presunto delle opere, lire 550.000.000).

« Un'attività di bonifica può essere anche svolta dalla sezione speciale per la riforma fondiaria costituita presso l'ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, ove sussistano gli estremi e se ne ravvisi la necessità, ai sensi dell'articolo 22 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ».

Il Ministro: FANFANI.

COLITTO. — *Al Ministro Campilli ed al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — « Per conoscere se non ritengano intervenire per la bonifica della contrada Bosco del comune di Rocchetta al Volturno, che nella stagione invernale si ricopre di acque, recando non lievi danni ». (8151).

RISPOSTA. — « La zona segnalata nella interrogazione sopra riportata non ricade in comprensorio di bonifica classificato. Si ritiene, d'altra parte, far presente che il problema della bonifica della contrada Bosco è di entità ed importanza assai circoscritta, per cui una eventuale proposta di classifica della zona non sembra del tutto conveniente. I proprietari interessati, singolarmente o riuniti in consorzio, potranno comunque chiedere di beneficiare delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1933, n. 215 ».

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FANFANI.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1952

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere quando potrà essere ripristinato nel comune di Castel San Vincenzo (Campobasso) l'Ufficio del registro, che da tanto tempo la popolazione di quel comune ansiosamente attende ». (8156).

RISPOSTA. — « Con riferimento a quanto fu già precisato il 27 dicembre 1951, a seguito dell'interrogazione a risposta scritta n. 6616, si comunica che le risultanze dell'istruttoria disposta al fine di esaminare la richiesta di ripristino dell'Ufficio del registro nel comune di Castel San Vincenzo non permettono di fare, almeno per ora, favorevoli previsioni. Si assicura tuttavia che la commissione per la revisione delle circoscrizioni finanziarie non mancherà di esaminare a suo tempo, con ogni considerazione possibile, la richiesta di cui sopra ».

Il Ministro: VANONI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno, accogliendo la relativa istanza dei cittadini della frazione Montalto di Rionero Sannitico (Campobasso), autorizzarli ad immettere al pascolo i propri animali bovini nella tenuta demaniale di Montedimezzo (zona Fendozzo), essendo la concessione già fatta per appena 20 bovini assolutamente inadeguata alle necessità dei contadini della frazione suddetta, che trovansi nella dolorosa necessità di doversi disfare del proprio bestiame data l'assoluta mancanza di pascoli ». (8217).

RISPOSTA. — « Nella foresta demaniale Montedimezzo-Fendozzo veniva annualmente concesso il pascolo estivo per numero 20 bovini a piccoli agricoltori di Rionero Sannitico in 10 ettari di pascolo alberato facenti parte della zona concessa alla Stazione nazionale di alpeggio del Molise. Il Consiglio di amministrazione della stazione di alpeggio deliberò anche per il 1950, secondo le norme statutarie, la concessione di detto pascolo, ma i rappresentanti degli agricoltori interessati rinunciarono quell'anno all'appezzamento concesso poiché essi aspiravano al pascolo non nella sola zona Fendozzo, ma nella Foresta Montedimezzo, gestita dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Campobasso. La Stazione di alpeggio è sempre disposta a venire incontro alla richiesta dei cittadini di Rionero Sannitico per la concessione nella stagione estiva, dei 10 ettari di pascolo alberato, ma non sarà invece possibile aderire ad altre richieste di pa-

scolo in quanto la immissione di un maggior numero di capi arrecherebbe serio pregiudizio alla foresta che trovasi in fase di rinnovazione naturale ».

Il Ministro: FANFANI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno ed urgente — aderendo ai voti di competenti associazioni di categoria — presentare al Parlamento un disegno di legge, col quale vengano abrogate tutte le disposizioni dell'Alto Commissariato dell'alimentazione vigenti in materia di molitura del grano, panificazione e pastificazione, che, se giustificate in tempo di guerra, data la scarsità del cereale, non sono più giustificabili oggi, per l'abbondanza di esso, e si risolvono in grave intralcio all'attività degli industriali specie dei piccoli, che dovrebbero addirittura disporre di laboratori di analisi per mantenersi nell'incerto binario segnato dalla legge, il che è impossibile, ricavare tipi costanti di sottoprodotti dalle incostanti varietà di grani ». (8291).

RISPOSTA. — « Le disposizioni emanate durante il periodo bellico da questo Ministero e successivamente dall'Alto Commissariato dell'alimentazione, riguardanti la disciplina della molitura del grano, della panificazione e pastificazione, sono state interamente abrogate. Resta in vigore attualmente soltanto il decreto dell'Alto Commissario 8 ottobre 1949 emanato di concerto con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità, in applicazione della legge 2 agosto 1948, n. 1036. Tale decreto determina le caratteristiche degli sfarinati per il pane e la pasta, caratteristiche che trovano riscontro in quelle fissate nel periodo prebellico dalla legge 27 marzo 1932, n. 368, concernente la disciplina dei tipi di farina e di pane; e dalla legge 22 giugno 1933, n. 874, concernente la disciplina della vendita di pasta alimentare. Le disposizioni di cui trattasi riguardano la tutela del consumatore sia dal lato igienico e sanitario che da quello qualitativo, e stabiliscono le modalità per l'accertamento delle infrazioni ».

Il Ministro: FANFANI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere quali contributi potrebbero concedere lo Stato per la sistemazione delle strade campestri del comune di Torella del Sannio (Campobasso) ». (8340).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1952

RISPOSTA. — « I fondi stanziati in applicazione del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, per la sistemazione e il riattamento di strade vicinali nell'Italia meridionale sono stati da tempo esauriti, e pertanto non è possibile erogare alcun contributo per la richiesta sistemazione delle strade « campestri » di Torella del Sannio. Qualora le strade suddette abbiano carattere interpodereale, i relativi lavori potranno essere sussidiati col contributo in conto capitale a' sensi del decreto legislativo 13 febbraio 1933, n. 215, allorché saranno disposti nuovi stanziamenti per la prosecuzione degli interventi previsti dal decreto stesso. La sistemazione delle strade stesse, sempre che siano interpoderali e non vicinali, può invece trovare finanziamento, anche attualmente, in mutui godenti del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, ai sensi delle disposizioni sul credito agrario di miglioramento ».

Il Ministro: FANFANI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per conoscere in qual modo è stato ripartito fra gli interessati il premio di lire centomila assegnato ai benemeriti artigiani, che presero parte alla bella esposizione che ebbe luogo in Agnone (Campobasso) nel settembre 1951 ». (8342).

RISPOSTA. — « In merito a quanto richiesto dall'onorevole interrogante si comunica che questo Ministero dispose la concessione di un sussidio di lire centomila, (nette lire 97 mila) per l'erogazione di premi ai migliori espositori della Mostra artigiana di Agnone che ebbe luogo in quel comune dal 30 agosto al 2 settembre 1951. La somma venne erogata per il tramite della Camera di commercio di Campobasso. La giuria esaminatrice per l'assegnazione dei premi presieduta dall'onorevole deputato dottore Remo Sammartino, Presidente onorario della Mostra, e composta dal sindaco di Agnone, dal rappresentante della Camera di commercio e dal Presidente della locale associazione degli artigiani, dopo aver esaminato gli elaborati esposti, decise di premiare i seguenti artigiani:

Gino Cerimele e Fratello Ernesto: rame artistico sbalzato, primo premio lire 40.000;

Francescantonio Galasso fu Antonino, utensili di rame per pastorizia, secondo premio lire 30.000;

Gino De Santis: ferro battuto, terzo premio lire 27.000;

signorina Ida Rossi: scuola di ricamo, quarto premio, attestato ».

Il Ministro: CAMPILLI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se i proprietari di fienili, andati distrutti a seguito degli eventi bellici, hanno diritto di ottenere il risarcimento del danno sofferto ed in quale misura, e in ogni caso, se possono provvedere alla loro ricostruzione con il contributo statale ». (8375).

RISPOSTA. — « Per la ricostruzione di opere di miglioramento fondiario distrutte o danneggiate da eventi bellici possono essere concessi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, contributi in conto capitale a norma del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e del decreto presidenziale 22 giugno 1946, n. 33. La misura di tali contributi può raggiungere, a seconda delle zone, un massimo del 60 per cento della spesa preventivata ed ammessa per la ricostruzione delle opere stesse. Della concessione del contributo viene data notizia alla intendenza di finanza competente per territorio affinché tale ufficio possa tenerne conto nel caso di pagamenti a titolo di risarcimento danni di guerra. La ricostruzione di fienili — come quella di fabbricati rurali in genere — posti sui fondi ed a servizio dei fondi stessi rientra tra le opere ammissibili a contributo. Si deve far presente, però, che non essendo sufficienti gli stanziamenti di bilancio in rapporto al numero di domande presentate per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario, questo Ministero si è trovato nella necessità di dover sospendere l'accettazione di nuove domande di sussidio in conto capitale. Si ritiene opportuno aggiungere che una volta approvato il provvedimento attualmente all'esame del Parlamento sulla concessione di mutui al tasso del 3 per cento a favore degli agricoltori che eseguono opere di miglioramento fondiario, anche la ricostruzione di fienili distrutti da eventi bellici potrà beneficiare di tali provvidenze ».

Il Ministro: FANFANI.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere lo stato della pratica relativa alla concessione al comune di Cercepiccola (Campobasso) a mutuo della somma di lire 1.500.000 necessaria per la estinzione di passività ». (8394).

RISPOSTA. — « Nessuna richiesta del comune di Cercepiccola è pervenuta alla Cassa depositi e prestiti per la concessione di un

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1952

mutuo di lire 1.500.000 per estinzione di passività. Si osserva, tuttavia, che il predetto comune richiese con nota 10 gennaio 1950, n. 32, un mutuo di lire 304.275 per dimissione di passività ed altre spese straordinarie non ricorrenti. La Cassa depositi e prestiti aderì, in linea di massima, all'operazione con nota del 15 febbraio 1950, n. 1016 inviando le istruzioni per l'allestimento degli atti relativi al mutuo. Il comune, però, non diede alcun seguito alla richiesta ».

Il Ministro ad interim: PELLA.

COPPA EZIO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se è legittimo il comportamento dell'Ufficio distrettuale delle imposte di Napoli che ha negato ai possessori di redditi di categoria B, prodotti nell'anno 1950, l'abbattimento alla base di lire 240 mila, mettendo in non cale l'esatta interpretazione dell'articolo 13 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, contenuta nelle istruzioni sulla dichiarazione unica annuale dei redditi in data 28 luglio 1951, protocollo n. 1441, sottoscritta dall'onorevole Ministro ». (7637).

RISPOSTA. — « L'articolo 13 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, dichiara che i redditi di ricchezza mobile categoria B e C/1, accertati al nome di persone fisiche, sono soggetti all'imposta, a decorrere dal 1° gennaio 1951, per la parte eccedente lire 240 mila. Di conseguenza la franchigia è accordata per i redditi iscritti a ruolo dal 1951 in poi. L'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette di Napoli, interpellato in merito a quanto segnala l'onorevole interrogante, ha comunicato che la detrazione è stata negata soltanto per i redditi *una tantum*, prodotti nel 1950 e iscritti o da iscrivere nei ruoli per lo stesso anno. Le istruzioni del 28 luglio 1951, n. 1441, non danno — e non potevano dare — una diversa interpretazione della norma citata; a pagina 41 precisiamo che, dato il sistema della nuova legge, la franchigia compete per i redditi conseguiti nell'anno 1950, presi come base per l'iscrizione nei ruoli del 1951, riferendosi, ovviamente, ai redditi continuativi e non a quelli *una tantum*, che vanno iscritti nei ruoli per gli stessi anni in cui è avvenuta la produzione. Ed in tali sensi infatti sono stati forniti chiarimenti a tutti gli ispettorati compartimentali, con nota del 18 aprile 1952, n. 301920, di cui si unisce copia ».

Il Ministro: VANONI.

Roma, 18 aprile 1952.

OGGETTO: Ricchezza mobile — Tassazione redditi *una tantum*.

« Le disposizioni portate dalla legge 11 gennaio 1951, n. 25, nulla hanno innovato per quanto riguarda la decorrenza della imposta per i redditi mobiliari di nuova produzione, per i quali l'articolo 10, secondo comma, del testo unico 5 luglio 1951, n. 573, espressamente dispone che debbono essere dichiarati, « ai fini della tassazione, dal giorno della produzione ». Poiché i redditi *una tantum* hanno, evidentemente, la stessa natura di quelli di nuova produzione, la loro tassazione deve aver luogo per l'anno nel quale si sono prodotti, se anteriori al 30 giugno 1952 (data di inizio delle tassazioni ad esercizio finanziario), e per l'esercizio finanziario nel quale si sono prodotti, se posteriori a tale data. Il Ministero si riserva di illustrare in maniera più dettagliata il funzionamento pratico del sistema. Le precisazioni sopra esposte valgono, tuttavia, a stabilire, in relazione al quesito posto da codesto ispettorato, che i redditi *una tantum* realizzati nel 1950 sono tassabili per detto anno, con la conseguenza che essi non possono beneficiare della franchigia di lire 240 mila, per la quale l'articolo 13 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, ha fissato la decorrenza dal 1° gennaio 1951 ».

Il Direttore generale: DI PAOLO.

D'AMBROSIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non intenda riconoscere il servizio prestato dai maestri delle scuole sussidiarie:

1° ai fini della pensione;

2° col bandire un concorso speciale per detti insegnanti », (già orale 3545).

RISPOSTA. — « A norma delle vigenti disposizioni in materia e precisamente dell'articolo 90 e seguenti del testo unico sulla istruzione elementare approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 e dell'articolo 224 e seguenti del regolamento generale sulla istruzione elementare approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, fra lo Stato e gli insegnanti delle scuole sussidiate non si stabilisce un rapporto di impiego vero e proprio. Coloro infatti che chiedono l'autorizzazione ad aprire una scuola di tale tipo non percepiscono una regolare retribuzione mensile, ma solo

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1952

dei premi che vengono liquidati in base al numero degli alunni che risultano approvati agli esami che devono sostenere per il passaggio dalla prima alla seconda classe e per il proscioglimento elementare inferiore. È evidente che ove non vi fossero alunni promossi, nulla spetterebbe al docente. Tale stato di cose trova la sua giustificazione nel fatto che l'autorizzazione ad aprire una scuola sussidiata può essere richiesta da persona sprovvista del titolo di abilitazione all'insegnamento elementare: ciò allo scopo di assicurare la maggiore capillarità nell'insegnamento scolastico elementare. Dato quindi il particolare carattere delle scuole sussidiate, che si discosta totalmente da quelle delle scuole governative, non è possibile accogliere le richieste dell'onorevole interrogante ».

Il Ministro: SEGNI.

DI MAURO E DI VITTORIO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere quali misure intende adottare per eliminare lo stato di disagio esistente alla Manifattura tabacchi di Catania. In particolare per la grave situazione delle operaie addette alla "scostolatura", le quali non possono raggiungere il minimo cottimo stabilito e per tanto sono soggette a trattenute che vanno dalle due alle cinque mila lire mensili. E da rilevare l'assurda situazione che queste trattenute determinano contro i principi della legislazione sociale italiana. Infatti ad uguale lavoro, una operaia con un carico familiare maggiore subisce una trattenuta superiore ad un'altra che ha un carico familiare minore, e ciò perché la trattenuta, per non raggiunto cottimo, opera sulla intera retribuzione, indennità familiari comprese ». (8101).

RISPOSTA. — « Nella Manifattura tabacchi di Catania, come presso tutti gli altri opifici dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, il personale esegue in maggioranza lavori a cottimo, il che permette alle maestranze di conseguire, qualora consegnino l'intera quota di cottimo, la paga giornaliera, aumentata del 20 per cento della diaria a giornata, prevista dal vigente regolamento sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato. La quota di produzione di ciascun cottimo viene determinata dopo lunghi ed analitici esperimenti, durante i quali vengono convenientemente prese in esame e valutate tutte le circostanze che possano tornare a favore delle maestranze. I suddetti criteri adottati dalla

amministrazione dei monopoli consentono alla quasi totalità delle maestranze di raggiungere, ed in alcuni casi anche superare, l'intero guadagno del cottimo, salvo qualche eccezione dovuta alla minore capacità produttiva di singoli elementi, e ciò si verifica anche nel caso segnalato, riflettente un cottimo nazionale in vigore da moltissimi anni. D'altra parte il tabacco greggio impiegato dalla Manifattura tabacchi di Catania nella lavorazione dei sigari, nella quale rientra il cottimo di "scostolatura" delle foglie, ha le stesse caratteristiche e qualità di quello assegnato agli altri opifici; la minore resa del cottimo in parola non può essere per tanto attribuita alla materia. La riduzione dell'indennità di carovita, comprese le eventuali quote complementari, viene effettuata a norma dell'articolo 7, lettera B, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722; detto articolo prevede che la riduzione va operata nella stessa proporzione della ritenuta cui è soggetta la paga. Ne consegue quindi che se a parità di lavoro un'operaia con carico di famiglia superiore percepisce una maggiore indennità di carovita, la stessa operaia, ove venga disposta sulla sua paga una ritenuta analoga a quella effettuata nei confronti di un'operaia con minor carico di famiglia, verrà a subire sulla indennità di carovita una decurtazione diversa, proporzionata all'ammontare dell'indennità medesima ».

Il Ministro: VANONI.

FODERARO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per conoscere se intenda presentare al Parlamento un provvedimento legislativo per l'unificazione delle tariffe elettriche. L'interrogante fa presente come finora le disparità delle tariffe tra le diverse aziende di elettricità abbia arrecato gravissimi danni alle piccole attività industriali, agricole, commerciali ed artigiane del Mezzogiorno ». (8329).

RISPOSTA. — « In ordine all'interrogazione soprascritta si fa presente all'onorevole interrogante che la questione relativa all'unificazione delle tariffe elettriche ha già formato oggetto di esame da parte degli uffici del comitato interministeriale prezzi e che, quanto prima, saranno presentate al comitato stesso le relative proposte, elaborate dalla Commissione centrale dei prezzi per la unificazione delle tariffe elettriche su base nazionale e per le varie utilizzazioni dell'energia. Pertanto, atteso che il predetto Comitato interministe-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1952

riale è l'organo competente alla disciplina dei prezzi ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, non si ritiene necessaria l'emanazione di alcun provvedimento legislativo per la richiesta unificazione tariffaria. Si assicura intanto l'onorevole interrogante che dalla unificazione delle tariffe gli utenti del Mezzogiorno, ove gli attuali prezzi dell'energia elettrica sono più elevati rispetto a quelli praticati nell'Italia settentrionale, riceveranno un indubbio beneficio ».

Il Ministro: CAMPILLI.

GORINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per ovviare ai danni derivanti dall'industria metanifera e dalle ricerche petrolifere in corso a particolari zone dell'agricoltura italiana. Risulta fra l'altro che le acque provenienti dalle trivellazioni del terreno, contenente metano, vengono raccolte dai canali di scolo e di irrigazione con conseguente inquinamento dei maceri e pregiudizio dei terreni, specie coltivati ad ortaggi ed a frutteto », (già orale 3546).

RISPOSTA. — « L'argomento trattato nella interrogazione sopra riportata ha da tempo formato oggetto del vivo interessamento di questo Ministero. Com'è noto, la legislazione vigente in materia (testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1939, n. 1265, articolo 203 e seguenti, articolo 216 e seguenti e testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604), contiene già le norme necessarie per la tutela della salute pubblica, della agricoltura e dell'industria della pesca dalle esalazioni, scoli e rifiuti provenienti da stabilimenti industriali, ma dette norme non si ritengono atte alla tutela contro i danni provocati all'agricoltura dal complesso delle ricerche degli idrocarburi liquidi e gassosi. In proposito si fa presente che da tempo è stata costituita, tra le Amministrazioni interessate, una Commissione interministeriale per la risoluzione del problema dei versamenti delle acque reflue dai pozzi di ricerche. Detta Commissione che certamente avrebbe terminato molto prima i suoi lavori, se questi non fossero stati impediti dalle alluvioni, è ora pervenuta alla fase conclusiva dopo indagini tecniche e giuridico-amministrative. Sulla scorta dei dati già acquisiti è stato dato incarico ad un eminente idraulico, membro della Commissione, di presentare i progetti conclusivi

per la regolazione dei versamenti. La Commissione predetta, di conseguenza, formulerà le sue proposte ai Ministeri competenti. Si assicura che tali proposte saranno tenute nel massimo conto e che il Governo adotterà provvedimenti intesi a risolvere in via definitiva la questione, con il fine precipuo di contemperare le esigenze dell'industria estrattiva con quelle dell'agricoltura ».

Il Ministro: FANFANI.

GUARIENTO. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — « Per sapere se e quando intendano presentare per l'approvazione delle Camere il disegno di legge inteso a stendere agli ufficiali reduci dall'ultima guerra i benefici nel trattamento economico previsti dall'articolo 131 della legge 9 maggio 1940, n. 370 ». (8235).

RISPOSTA. — « Si risponde anche a nome del Ministro per il tesoro. L'articolo 182 della legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito (riprodotto dall'articolo 131 della legge 9 maggio 1940, n. 370, ora vigente in materia) stabilisce che « a partire dal 1° settembre 1933, è concesso, indipendentemente dalla qualifica, il trattamento economico stabilito per i primi capitani, ai capitani delle varie armi, corpi e servizi, in servizio permanente, che abbiano partecipato alla guerra 1915-18 e che abbiano 17 anni di servizio da ufficiali, computando anche quello prestato da ufficiale di complemento ». Interpretando estensivamente la norma suddetta, l'Amministrazione militare applicò il beneficio previsto dal citato articolo anche agli ufficiali che, avendo partecipato alla guerra d'Africa (1935-36) o di Spagna, venivano a trovarsi nelle altre condizioni richieste dalla norma stessa. In relazione, poi, al regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che ha esteso ai combattenti della guerra 1940-45 i benefici economici e di carriera concessi ai combattenti della guerra 1915-18, l'Amministrazione ritenne di poter ammettere al trattamento economico di primo capitano quei capitani in servizio permanente effettivo che per avere partecipato al recente conflitto potevano considerarsi nelle medesime condizioni richieste dalla legge per i pari grado della guerra 1915-1918. Senonché la Corte dei conti, che pure aveva ammesso a registrazione i decreti con i quali veniva concesso il particolare trattamento economico di cui trattasi ai capitani reduci dalle guerre dell'Africa Orientale e di Spagna, e, in un primo momento, anche ai

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1952

capitani reduci dall'ultimo conflitto ha successivamente rifiutato la registrazione dei decreti in parola, osservando che il citato articolo 131 della vigente legge di avanzamento degli ufficiali dell'esercito configura uno speciale trattamento economico a favore dei capitani in servizio permanente effettivo che vengono a trovarsi nella duplice condizione di aver partecipato alla guerra 1915-18 e di avere 17 anni di servizio da ufficiale e che perciò, trattandosi di una disposizione di carattere particolare a favore di una categoria bene individuata dalla legge, essa non è estensibile ai combattenti delle altre guerre, come avviene, invece, per gli altri benefici concessi, con carattere di generalità, ai combattenti della guerra 1915-18. Ciò premesso, e tenuto conto che:

la norma in questione fu determinata, a suo tempo, da una speciale situazione di quadri, in dipendenza della quale si cercò di agevolare, con disposizioni di carattere economico, ufficiali che per ragioni organiche derivanti dalla guerra 1915-18 non poterono ottenere la promozione per lungo tempo dopo la fine del prescritto periodo di permanenza nel grado;

situazioni simili a quella verificatasi per i capitani reduci dalla guerra 1915-18 si sono avute anche negli anni decorsi, specialmente in conseguenza del blocco delle promozioni, ed ancora oggi sussistono per alcuni armi e corpi, si è ravvisato necessario stabilire esplicitamente, con apposita norma, che il trattamento economico di primo capitano spetta, indipendentemente dalla qualifica, ai capitani dell'esercito reduci di guerra, che abbiano almeno 17 anni di servizio da ufficiale, dando efficacia alla norma stessa dalla data di entrata in vigore della citata legge 9 maggio 1940, n. 370, allo scopo di sanare le irregolarità amministrative e le sperequazioni conseguenti al suddetto mutato parere della Corte dei conti.

« Con l'occasione si è ritenuto inoltre opportuno, per evidenti ragioni di parità di trattamento, estendere il beneficio di cui trattasi anche ai capitani della marina e dell'aeronautica. Ai fini suddetti si è predisposto apposito schema di disegno di legge, la cui definizione ha richiesto laboriose trattative con il Ministero del tesoro. Si può, per altro, assicurare l'onorevole interrogante che detto schema sarà a giorni diramato per l'esame del Consiglio dei ministri ».

Il Ministro della difesa: PACCIARDI.

MARABINI. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione dell'acquedotto del comune di Casalfiumanese (Bologna), che da tempo attende di essere inoltrata al Ministero dei lavori pubblici per la definitiva approvazione per l'inizio dei lavori ». (8402).

RISPOSTA. — « Il progetto di costruzione del comune di Casalfiumanese (Bologna) è stato esaminato e restituito, corredato del richiesto parere, al Ministero dei lavori pubblici sin dal 29 aprile 1952 ».

L'Alto Commissario: COTELLESA.

MARZAROTTO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere:

1°) se e quali cittadini italiani i cui beni, a tenore dell'articolo 79 del Trattato di pace, sono passati in proprietà della Jugoslavia vengono esclusi dal beneficiare delle anticipazioni sulle somme da essa corrisposte;

2°) se e quando verrà data esecuzione al comma tezo del pedetto articolo 79 del Trattato di pace, con il quale il Governo italiano si impegna ad indennizzare i cittadini italiani i cui beni siano stati confiscati dalle potenze alleate e associate ». (8357).

RISPOSTA. — « Occorre, preliminarmente, distinguere tra beni italiani situati all'estero perduti per effetto del Trattato di pace e beni italiani situati all'estero (o nei territori ceduti) perduti per effetto di leggi interne dei singoli Stati dettanti norme di carattere generale nella proprietà (nazionalizzazioni, riforma agraria, confische, ecc.). I primi ricadono, infatti, sotto il disposto degli articoli 74 e 79 del Trattato di pace ed il Governo italiano ha l'obbligo — imposto dallo stesso Trattato — di indennizzare i titolari dei beni appresi dallo Stato sul territorio quale si trovano i beni stessi. I secondi non hanno nulla a che vedere col Trattato di pace (salvo il disposto dell'allegato XIV che detta norme generali e rinvia ad accordi particolari fra gli Stati interessati per le modalità di esecuzione) ed è lo Stato estero che deve indennizzare i titolari dei beni appresi — siano essi nazionali o stranieri — se ed in quanto le stesse leggi che hanno portato alla apprensione dei beni — o Accordi stipulati con altri Stati in materia — prevedano la concessione di un indennizzo. In Jugoslavia, come in alcuni paesi di oltre cortina esistono tutte e due le categorie di beni sopraspecificati; ma mentre con i paesi oltre cortina, non

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1952

è stato possibile stipulare alcun Accordo in materia, con la Jugoslavia abbiamo stipulato gli Accordi del 23 maggio 1949 e 23 dicembre 1950 in virtù dei quali il Governo di Belgrado si è impegnato ad indennizzare i beni italiani nazionalizzati, sottoposti a riforma agraria o confiscati ai prezzi e condizioni da concordare. Per tali beni il Governo di Belgrado ha dato un acconto di 10 miliardi di lire che saranno ripartiti tra gli aventi diritto con le modalità stabilite nel disegno di legge cui si riferisce l'onorevole Marzarotto. È chiaro, da quanto procede, che non avrebbe potuto tale ripartizione essere estesa ai titolari di beni passati alla Jugoslavia ai sensi dell'articolo 79 del Trattato di pace perché gli indennizzi relativi a tali beni devono essere corrisposti dal Governo italiano e non da quello jugoslavo. La legge 4 luglio 1950, n. 590, ha già dettato le norme di carattere generale per la corresponsione degli indennizzi spettanti ai sensi degli articoli 74 e 79 del Trattato di pace. Tale legge conteneva la delega al Governo di emanare nel termine di un anno, norme per disciplinare le erogazioni degli indennizzi; e ciò per la necessità, determinata dalla diversità delle singole situazioni, di adattare le norme stesse alle modalità dei singoli Accordi particolari stipulati con gli Stati interessati. Poiché il termine sopraccennato, spirò, senza che fosse possibile emanare le norme per gli indennizzi spettanti ai titolari dei beni situati in Jugoslavia e in Grecia, non essendo stati ratificati gli Accordi con tali paesi che avrebbero dovuto formare l'oggetto delle leggi delegate, fu necessario, approntare un nuovo disegno di legge per la concessione di una nuova delega al Governo. Tale disegno di legge attualmente all'esame del Consiglio dei ministri, prevede anche la concessione di anticipazioni per i beni situati in paesi con i quali non è stato possibile addivenire ad alcun accordo. Non appena il predetto disegno di legge verrà approvato, sarà possibile mettere in moto la procedura per il pagamento degli indennizzi o delle anticipazioni ».

Il Ministro ad interim: PELLA.

NOTARIANNI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per conoscere se sia esatta la notizia pubblicata dalla *Informazione Parlamentare* secondo la quale sono in vendita delle scatolette di carne fatturata per un peso di 300 grammi ciascuna, mentre sulla scatola è indicato il peso di 250 grammi di carne, ma in effetto tolto il contenuto liquido,

il peso della carne è di 125 grammi. L'interrogante chiede di conoscere il provvedimento adottato ». (8331).

RISPOSTA. — « Il regolamento sulla vigilanza sanitaria della carne contiene particolari disposizioni in ordine al commercio della carne in scatole; viene, tra l'altro, stabilito che la indicazione del contenuto, il nome della ditta produttrice e la marca di fabbrica devono essere apposte a caratteri chiari ed indelebili sulle scatole; tuttavia non è previsto l'obbligo di indicare il peso sui recipienti stessi. L'indicazione del peso viene effettuata nella fatturazione al lordo, e, di conseguenza il contenuto è inferiore a tale peso. Poiché il tipo ora più richiesto sul mercato è quello di pezzatura da 300 grammi, il contenuto dovrebbe di regola aggirarsi sui 240 grammi; detto contenuto è composto dalla carne e dalla sostanza ottenuto dallo sfruttamento integrale della materia prima impiegata, nella migliore proporzione tecnicamente valutata. Rilevato, quindi, che nessuna disposizione, allo stato attuale sancisce l'obbligo di indicare le percentuali dei componenti il prodotto, ciò anche per lasciare alle imprese la possibilità di effettuare le produzioni più gradite al consumatore, ne deriva che solo nei casi di specifiche, comprovate violazioni delle norme disciplinanti la materia possono essere disposti gli opportuni accertamenti e l'adozione dei conseguenti provvedimenti, onde eliminare ogni abuso, dannoso sia al settore industriale sia al consumatore. L'Istituto nazionale delle conserve alimentari, cui fra l'altro, è demandato il compito di vigilare sulla fabbricazione delle conserve alimentari di prodotti vegetali e di prodotti animali e che ha svolto in varie occasioni indagini al riguardo, è stato invitato dallo scrivente ad intensificare la vigilanza sul settore conserviero per la tutela dell'industria sana, provvedendo a denunciare all'Autorità giudiziaria i trasgressori alle norme in vigore. Comunque, si chiarisce all'onorevole interrogante, che sarebbe oltremodo utile che fosse fatta particolareggiata segnalazione, comunicando il nominativo della o delle imprese che, avendo indicato il peso della carne sulla scatola, questo è risultato poi non corrispondente; ciò al fine di consentire allo scrivente di predisporre gli accertamenti del caso per i conseguenti provvedimenti da adottarsi a carico dei trasgressori alle vigenti disposizioni di legge ».

Il Ministro: CAMPILLI.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1952

PALAZZOLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere i motivi per i quali dal periodo bellico non è stato riaperto al pubblico il Museo nazionale di Palermo, con evidente danno per gli studiosi e con l'esclusione di una grande attrattiva turistica », (già orale 3555).

RISPOSTA. — « L'interrogazione è ormai superata dai fatti, giacché il Museo nazionale di Palermo è stato solennemente inaugurato e riaperto al pubblico il 28 aprile di quest'anno. Il Ministero, dopo la fine della guerra, non ha mancato di adoperarsi perché il Genio civile di Palermo provvedesse alla sollecita esecuzione delle opere di carattere strutturale di cui abbisognava l'edificio del Museo che, com'è noto, fu gravemente danneggiato dai bombardamenti; da parte sua, poi, ha erogato i fondi necessari alla esecuzione di quelle opere, anche interne, senza le quali non sarebbe stato possibile rimettere in efficienza l'istituto. Si aggiunge che sono in corso gli atti per l'espropriazione di altri locali al fine di ampliare l'edificio. Anche per quanto concerne il completamento dei locali all'interno del Museo, si sono avuti affidamenti da parte del Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo ai fini del necessario finanziamento. E quindi lecito sperare che fra breve il Museo di Palermo potrà avere, com'è nei voti di tutti, una degna e decorosa sistemazione ».

Il Ministro: SEGNI.

PINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali provvedimenti abbia adottato o stia per adottare — nel quadro delle attribuzioni e delle competenze della regione siciliana in questo campo — onde venga risolto l'annovo e vitale problema della costruzione della strada di allacciamento San Basilio-Novara Sicilia (Messina). E se data la unanime e sentita aspirazione della popolazione della zona, l'importanza dell'opera e lo stato di abbandono dei lavori iniziali, non creda opportuno intervenire sollecitamente » (7686).

RISPOSTA. — « Si risponde all'interrogazione per conto del Ministro dei lavori pubblici. La costruzione della strada di allacciamento San Basilio-Novara (Messina) è compresa nel programma di opere di viabilità da realizzare in Sicilia dalla Cassa per il Mezzogiorno. Il relativo progetto esecutivo è pervenuto alla Cassa alla fine del decorso mese di maggio ed è attualmente in istruttoria. Esso

sarà prossimamente inviato all'esame della Delegazione del consiglio superiore dei lavori pubblici, il cui parere è obbligatorio trattandosi di opera il cui importo supera i 100 milioni. Si prevede che la sua approvazione non abbia a protrarsi oltre il mese di giugno 1952 ».

Il Ministro: CAMPILLI.

PINO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere i motivi per i quali il signor Munafò Carmelo fu Francesco, nato in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) il 23 marzo 1894, ed ivi residente in via Barcellona Castoreale, n. 69, mutilato ed invalido della guerra 1915-18, titolare a tutto oggi del regolare libretto di pensione non ha ancora ottenuto la liquidazione degli assegni straordinari di previdenza. Il Munafò fin dal 22 aprile 1949, tramite l'Associazione mutilati di Barcellona (protocollo n. 190) ha inviato la prescritta domanda con i documenti di rito, e la pratica relativa trovasi dal 23 luglio 1949 giacente presso la Direzione pensioni di guerra, servizio pensioni dirette "vecchia guerra", con numero 127740 di posizione, dai carabinieri di Barcellona sono state trasmesse le richieste informazioni in data 11 agosto 1949 (numero 24/04). E se, dato tutto questo, non creda opportuno intervenire sollecitamente per quanto è di giustizia ». (8383).

RISPOSTA. — « Nei riguardi dell'ex militare Munafò Carmelo fu Francesco (posizione 727740) è stato predisposto schema di provvedimento con il quale viene proposta la concessione dell'assegno di previdenza che trovasi presso il comitato di liquidazione per l'esame di merito e per l'ulteriore corso ».

Il Ministro ad interim: BELLA.

PINO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei trasporti.* — « Per sapere se intendono intervenire affinché sia posto fine agli abusi che alcune ditte appaltatrici della manutenzione straordinaria e dei lavori di elettrificazione sulla linea ferroviaria Messina-Palermo perpetrano continuamente a danno degli operai alle loro dipendenze, non rispettando né gli orari di lavoro, né i contratti collettivi di lavoro, pur essendo a tutto ciò obbligati dalle specifiche clausole dei relativi capitolati di appalto. Come è il caso delle ditte "Urbani" da Messina, ed "Isgrò Gaetano" da Barcellona Pozzo di Gotto, le quali, con i loro soprusi ed il loro supersfruttamento,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1952

oltre a suscitare la generale indignazione, hanno determinato già numerose vertenze, attualmente in corso. E se non intendano obbligare queste ditte all'osservanza delle clausole suddette, ed ove esse dovessero ancora persistere, addivenire alla rescissione dei contratti ed alle sanzioni conseguenti ». (8384).

RISPOSTA. — « Per intese intervenute con l'Amministrazione dei trasporti, si ha il pregio di comunicare quanto segue. Tutti i contratti di appalto dei lavori che vengono eseguiti dall'Amministrazione ferroviaria, obbligano l'appaltatore, con apposita clausola, al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e prevedono, in caso di inadempienza, le seguenti sanzioni:

1°) detrazione, nella misura del 20 per cento, delle rate di acconto per i lavori in corso di esecuzione;

2°) sospensione del pagamento del saldo; per i lavori ultimati.

« È norma costantemente seguita dall'Amministrazione ferroviaria di diffidare le ditte all'adempimento dei propri obblighi verso i lavoratori, non appena il mancato rispetto dei contratti collettivi viene segnalato dagli organi dipendenti di questo Ministero o viene accertato direttamente dall'Amministrazione a seguito di denuncia dei lavoratori o delle loro organizzazioni, e di applicare poi le sanzioni contrattuali nel caso in cui, entro il breve termine perentorio che viene loro assegnato, le imprese non abbiano provveduto a soddisfare i lavoratori. Le ditte inadempienti vengono inoltre sospese dagli inviti a successive gare di appalto per periodi fissati in relazione alla gravità delle mancanze commesse ed, in ogni caso, fino a quando non abbiano regolarizzato i loro rapporti con il dipendente personale. Per quanto riguarda poi i casi particolari denunciati dall'onorevole interrogante, è risultato che solo qualche giorno fa un gruppo di operai, dipendenti dalla ditta Isgro Gaetano, che sta eseguendo per conto della Sezione lavori di Palermo i lavori per l'impianto di un binario di incrocio nella fermata di Falcone (linea Messina-Palermo), ha denunciato alla sezione stessa il mancato rispetto dei contratti collettivi da parte dell'impresa. La sezione ha già diffidato la ditta a rimuovere i motivi di lagnanze da parte degli operai e sta provvedendo anche direttamente ai necessari accertamenti. Per quanto riguarda poi la ditta Urbani Giuseppe, che per conto dell'Ufficio elettrificazione di Palermo sta eseguendo i lavori di completamento di vari fabbricati in stazione di Mi-

lazzo, nulla risulta, ad oggi, circa reclami presentati da parte degli operai. Comunque, sono già stati disposti accertamenti, anche nei confronti di tale ditta ».

Il Ministro: RUBINACCI.

SALA. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica e ai Ministri dei lavori pubblici, del lavoro e previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste.* — « Per sapere se sono a conoscenza delle misere condizioni del comune di Altofonte (Palermo), e per sapere:

1°) se sono a conoscenza della ricchezza ed abbondanza d'acqua delle sorgenti esistenti entro e fuori l'abitato, le quali potrebbero servire bene il paese, i giardini e la vicina borgata di Villa Ciambra, Malpasso e Villa Grazia;

2°) se sono a conoscenza che ad Altofonte il tifo è endemico, causa l'acqua inquinata e la mancanza quasi di fognature;

3°) se sono a conoscenza della mancanza di case, per cui la gente è obbligata ad abitare nelle tane in promiscuità con gli animali;

4°) se sono a conoscenza di una frana avvenuta circa tre anni fa in contrada « Frizzetto » in occasione della quale il Ministro dell'agricoltura stanziò circa 5 milioni non ancora adoperati, con il pericolo di un'altra frana vicino in contrada « Macello », con grave danno per il paese;

5°) se sono a conoscenza della impraticabilità delle strade interne ed esterne del paese, con pericolo della incolumità degli abitanti e ostacolo alla viabilità ed al commercio;

6°) se sono a conoscenza della grande disoccupazione che una politica di lavori pubblici potrebbe alleviare;

7°) se sono a conoscenza della mancanza d'aule scolastiche e della deficienza del necessario in quelle esistenti;

8°) se sono a conoscenza di tutti i progetti di lavori pubblici per risanare il paese approvati e i cui lavori non sono ancora iniziati, come per esempio strade interne ed esterne, rete idrica, acquedotto, fognature, case dei lavoratori, locale per la scuola, trazzere, cantiere a scuola edile ed agricoltura, ecc.: qualcuno di questi iniziato, ma sospeso;

9°) se sono a conoscenza del fatto che la somma di lire 44 milioni e 600 mila stanziata dal Governo (sulla base della risposta alla mia

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1952

precedente interrogazione del Ministro dei lavori pubblici e dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 18 maggio 1949) non è stata spesa che per 10 milioni e da più di un anno i lavori per l'acquedotto sono sospesi.

« L'interrogante chiede di conoscere, infine, quali provvedimenti si intendono adottare, affinché Altofonte possa essere annoverato fra i comuni che fanno degnamente parte della Repubblica italiana dando lavoro, benessere al proprio popolo ». (7203).

RISPOSTA. — « Si riferisce sui singoli punti dell'interrogazione seguendo l'ordine tenuto dall'onorevole interrogante.

« Si avverte inoltre che si risponde anche per conto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica nonché per conto dei Ministeri del lavoro e previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste:

1°) Acquedotto: il paese di Altofonte è notoriamente ricco di acqua potabile alimentato dalla sorgente « Fontana Grande » tanto vero che l'acqua nelle abitazioni private fluisce continuamente, senza contatore, e nella stessa piazza principale esistono due fontane con enorme gettito di acqua.

« Solo la parte alta del paese (un terzo della popolazione) situata superiormente alla sorgente « Fontana Grande » era sino a circa 3 anni fa, priva di acqua ed a ciò si è provveduto con la costruzione di un nuovo acquedotto (che viene alimentato dalla sorgente « Fontana Grande » per l'importo di lire 10 milioni, finanziato da questo Ministero e che ha permesso di fornire l'acqua alla maggior parte degli abitanti della parte alta del paese che ne erano privi, collocando anche 4 fontanelle pubbliche. Il comune ha chiesto ed ottenuto, con i fondi dell'articolo 38 della Regione siciliana, il rifacimento dell'acquedotto basso con l'utilizzazione della sorgente Santa Maria di Altofonte che scaturisce nell'interno dell'abitato. I lavori per l'importo di lire 12 milioni (ridotti dai 22 milioni precedentemente stanziati perché l'articolo 38 dello Statuto regionale non contempla la costruzione delle reti interne) sono già stati appaltati dal Genio civile competente il 7 maggio 1952 alla ditta Sgarlata. Avvalendosi della legge 3 agosto 1949, n. 589, il comune, prima che intervenisse al finanziamento ad opera della Regione siciliana ai sensi del citato articolo 38, aveva chiesto ed ottenuto appunto il rifacimento dell'acquedotto basso e parte di fognature per lire 45 milioni. Dopo l'intervento della Regione siciliana a' sensi dell'ar-

ticolo 38, il comune ha richiesto e ottenuto che i 45 milioni venissero invece utilizzati così: lire 40 milioni per rifacimento fognature e lire 5 milioni per completamento rete interna dell'acquedotto. Le pratiche già iniziate mancano solo della progettazione che sarà pronta tra poco tempo. L'acqua potabile poi non usufuita e la rimanenza vengono utilizzate a scopo irriguo. Le borgate di Villa Ciambra e Malpasso (appartenenti al comune di Monreale) e di Villagrazia (appartenente al comune di Palermo) sono già alimentate di acqua potabile, le prime due borgate attraverso l'acquedotto del « Biviere », di proprietà dei comuni di Palermo e Monreale, ed attualmente, per aumentarne la portata, i comuni stessi hanno ottenuto (ed i lavori appaltati dal comune di Palermo sono in corso) tre litri di acqua al minuto secondo dal Demanio proprietario della sorgente « Fontana Grande » di Altofonte. La borgata di Villagrazia (appartenente al comune di Palermo) e già fornita di acqua potabile e per uso irriguo usufruisce della rimanente acqua della sorgente « Fontana Grande » di Altofonte.

2°) Fognatura: Per quanto riguarda l'incidenza dell'endemia tifo-paratifica nel comune di Altofonte risulta che la casistica non si presenta particolarmente elevata. Le manifestazioni, infatti, si mantengono ad un livello piuttosto modesto anche a paragone di quanto si è soliti osservare in altre parti di Italia, poco colpite dalla tifoide. Nel 1951 i casi denunciati sono stati complessivamente in numero di sette, con una distribuzione mensile piuttosto regolare, che esclude qualsiasi esarcebazione nella stagione calda. Non è esatto dire che manchino quasi le fognature perché al contrario esse esistono in tutto il paese tranne che in due vie. Comunque si è già concesso il contributo dello Stato per il rifacimento delle fognature (vedi numero 1).

3°) Edilizia civile: Il problema edilizio è quello comune a tutto il Mezzogiorno e non costituisce per Altofonte una particolarità. Del resto sono già in corso i lavori appaltati dall'E.S.C.A.L. alla ditta I.C.E.S.E.M. per la costruzione di case per i lavoratori per l'importo di lire 15 milioni. Per la costruzione di nuove abitazioni anche l'I.N.A.-Casa ha stanziato la somma di lire 10 milioni. Per questi ultimi sono in corso le pratiche relative.

4°) Consolidamento frana: Per la frana avvenuta in contrada « Alfonso » e « Girrimasi » è stata stanziata la somma di lire 4.500.000 dallo Assessorato regionale agricoltura e foreste ed i lavori sono già in corso

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1952

appaltati dal Genio civile alla ditta Miceli essendo stati consegnati il 2 maggio 1952.

5°) Strade interne ed esterne: Per le strade interne ed esterne sono state spese: lire 8 milioni per la piazza principale su fondi regionali e lire 10 milioni dal Genio civile in due riprese su fondi regionali. Attualmente sono in corso i lavori per la sistemazione della traversa interna per l'importo di lire 5,200.000. Essi erano stati appaltati dall'ufficio tecnico della provincia alla ditta « Carnesi » (fondi regionali). È stato inoltre eseguito dalla ditta A.B.C. (Anonima bresciana costruzioni) un primo lotto di lavori per lire 50 milioni per la trasformazione in rotabile fonte » (legge della Regione siciliana per la della trazzera « Portella della Foglia-Altotrasformazione della trazzera). Attualmente è in esame presso l'Ufficio del genio civile di Palermo un secondo stralcio di lavori per lire 20 milioni. È in corso anche il progetto definitivo riguardante il completamento dell'opera per lire 40 milioni.

6°) Disoccupazione: È stato istituito per i disoccupati agricoli, come ogni anno, un cantiere di rimboschimento finanziato dal Ministero del lavoro per cento operai per la durata di mesi 4, lavoro che è attualmente in corso. I lavori sopra elencati, nonché la costruzione della provinciale Palermo-Altotfonte-Piana Albanese per lire 100 milioni (Cassa per il Mezzogiorno) hanno occupato quasi il 50 per cento dei disoccupati dell'industria. Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale è pervenuto il progetto di un secondo cantiere di lavoro per la costruzione di un ricovero per mendicizia. Si assicura che l'opera predetta risulta inclusa nell'elenco dei cantieri di lavoro dai quali è dato provvedere l'attuazione, sempreché approvata dalla competente commissione centrale istituita presso quel Dicastero.

7°) Edilizia scolastica: Per le aule scolastiche attualmente esistono dieci aule nell'edificio comunale e sei in abitazioni private. Ad ovviare a questo ultimo inconveniente questo Ministero, accogliendo la domanda presentata dal comune di Altotfonte, ha promesso a quest'ultimo la concessione del contributo dello Stato nella spesa di lire 29 milioni ritenuta necessaria per la costruzione dell'edificio scolastico e per il relativo arredamento. Si è ora in attesa che il comune rettifichi il progetto relativo ai detti lavori, seguendo alcuni suggerimenti dell'Ufficio del genio civile di Palermo e lo trasmetta poi, tramite l'ufficio stesso, che dovrà munirlo del suo

parere, e questo Ministero per la formale concessione del contributo in parola.

8°) Da quanto sopra esposto è priva di qualsiasi fondamento l'accusa di lavori interrotti, di opere appaltate e non iniziate o sospese.

9°) Per la somma di lire 45 milioni (legge Tupini) richiesta dal comune si è risposto al numero 1° a proposito dell'approvvigionamento idrico e fognatura.

« A conclusione di quanto posto in rilievo dall'onorevole interrogante si può dare l'affidamento che nei limiti del possibile e tenuto conto delle disponibilità finanziarie le necessità di Altotfonte sono state e saranno esaminate con ogni premura e benevolenza ».

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: CAMANGI.

SANSONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere per quali ragioni nel suo Dicastero non sia stato ancora ottemperato alla disposizione, già da vari mesi emanata dal Presidente del Consiglio dei ministri, e per effetto della quale i Consiglieri di Stato, distaccati presso i vari Ministeri, avrebbero dovuto rientrare al Consiglio di Stato, in considerazione della rilevante attuale scarsità dei componenti, in effettivo servizio di quel consesso, il che ha creato un acuto stato di disagio fra quanti — e sono migliaia — attendono da anni l'esame dei propri ricorsi ». (7294).

RISPOSTA. — « Alle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri nei vari Ministeri di restituire ai servizi di istituto i Consiglieri di Stato distaccati presso i Ministeri stessi, è stata già data attuazione da questo Dicastero, consentendosi il rientro al Consiglio di Stato del consigliere dottore Luigi Aru, che aveva disimpegnato per qualche tempo le funzioni di capo di questo Gabinetto ».

Il Ministro: ALDISIO.

TROISI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga necessario il ripristino nelle scuole medie, delle cattedre di lingua tedesca soppresse per motivi politici nel dopoguerra, e ciò sia per fini culturali e sia anche per facilitare la ripresa di scambi commerciali verso un nostro mercato tradizionale ». (7800).

RISPOSTA. — « Il Ministero istituisce cattedre di lingua straniera senza determinare

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1952

la lingua che effettivamente deve essere insegnata nelle singole scuole. La determinazione della lingua avviene, nella maggior parte dei casi, in seguito alla preferenza che le popolazioni locali mostrano per una lingua piuttosto che per un'altra. Su tale preferenza influiscono, naturalmente, motivi di carattere ambientale, politico, culturale e commerciale. In considerazione di quanto sopra, si prevede che, con la ripresa dei rapporti commerciali e culturali con l'Austria e la Germania, venga ad avvertirsi man mano e spontaneamente nei vari ambienti, la necessità di scegliere la

lingua tedesca. Si aggiunge, per altro, che attualmente vi sono numerose cattedre di lingua tedesca e non pochi sono gli alunni che ne frequentano le lezioni. Il Ministero comunque dal canto suo, non mancherà di incoraggiare lo studio del tedesco per quegli stessi fini prospettati dall'onorevole interrogante ».

Il Ministro: SEGNI.